

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

Art. 12

1. Alla concessione dei contributi si provvede sentiti, ove esistenti, gli organi consultivi costituiti presso le Direzioni competenti; per il settore turistico si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986.

2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.

3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 3/1995.